

14 OTT. 2010

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 568 del 12 OTT. 2010

Oggetto: Tribunale di Benevento- Ricorso – Pancione Giuseppe +1 c/ - Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno 14 ottobre del mese di ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi 

LA GIUNTA

Premesso che in data 28/02/010 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 6686 del 10/02/09 promosso da Pancione Giuseppe +1 c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

Con determina n.708/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot.6686 del 10/12/09 promosso da Pancione Giuseppe +1 c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 708/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 708/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 6686 del 10/12/09 promosso da Pancione Giuseppe +1 c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 420 **Registro Pubblicazione**

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Antonio BARBIERI)

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 14 OTT. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 OTT. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- 2 SETTORE AALL-ORA-PERSONALE prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo

23 FEB 2010

Avv. Tullio Elefante - Avv. Giovanni Sellitto
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

AA. LL. / Avv. Elefante Sellitto

COPIA
28/10/09
G. S. Di. Repoliteu
UD. 8-10-10

ECC. MO TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

[Handwritten signature]

2124

Ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/81

Nell'interesse dei Sigg.ri PANCIONE GIUSEPPE (C.F. PNC GPP 58C20 I277H), nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 20.03.1958, n.q. di Direttore dello stabilimento di Montesarchio (BN) della società Moccia Industria S.p.A., e MOCCIA GENNARO, nato a Napoli il 9.03.1948, quale legale rappresentante della società Moccia Industria S.p.A., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura a margine, dagli Avv.ti Tullio Elefante e Giovanni Sellitto con i quali elettivamente domicilia in Benevento alla via Raguzzini, 6 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Diego Perifano,

Avv. Tullio Elefante
Avv. Giovanni Sellitto
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ec atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Benevento alla via Raguzzini n. 6 presso l'Avv. Luigi Perifano, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi do espresso consenso, ai sensi della L. 31.12.1996 n. 875, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

contro: la PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.,
avverso e per l'annullamento previa sospensiva: dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 6686 della Provincia di Benevento, Corpo di Polizia Provinciale, in relazione a presunta violazione dell'art. 190, comma 1, d.lgs.152/96, emessa in data 10 dicembre 2009 e notificata in data 11 dicembre 2009 e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale.

[Handwritten signature]
Em. 8/10/2010
[Handwritten signature]
Pancione Giuseppe
Tullio Elefante

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 2380
DEL 1 MAR 2010

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005465 Data 25/02/2010
Oggetto RICORSO PANCIONE GIUSEPPE

FATTO

Dest. Avvocatura Settore: [...]

Deve premettersi che l'atto qui impugnato attiene all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 258, comma 2, d.lgs. 152/06. per pretesa violazione dell'art. 190, comma 1, medesimo decreto.

Per la asserita violazione si ritiene che sussista, pertanto, la responsabilità in via principale del ricorrente Giuseppe Pancione, nella sua qualità di direttore

dello stabilimento della società Moccia Industria S.p.A., sito in Montesarchio e, in via solidale, dell'Ing. Gennaro Moccia, quale legale rappresentante della società medesima: in particolare, si ritiene che vi sia stata irregolare tenuta del registro carico e scarico di rifiuti non pericolosi nella fattispecie delle aziende con più di 15 dipendenti, così irrogandosi la sanzione complessiva di € 46.500,00.

Al fine di comprendere la natura dell'asserita violazione, si rileva che in data 27.04.2009 alcuni Ufficiali e Agenti di P.G. del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Montesarchio, si sono recati presso lo stabilimento della società Moccia Industria S.p.A. in Montesarchio (BN) al fine di esaminare il Registro di Carico e Scarico rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, nonché i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) tenuti presso lo stabilimento in relazione agli anni 2007 (dal n. 156 del 26.10.2007) – 2008 – 2009 (fino al n. 53 del 12.03.2009), redigendo al termine delle relative operazioni n. 2 processi verbali.

Con il primo verbale, n. 20/09, (da cui è scaturita l'ingiunzione prot.6885, impugnata con separato ricorso) i verificatori hanno contestato i carichi sul registro dei rifiuti non pericolosi e, in particolare, quello dei "Pneumatici fuori uso" (Codice CER 16.01.03), "Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi" (Codice CER 15.02.03), "Imballaggi in plastica" (Codice CER 15.01.02), "Ferro e acciaio" (Codice CER 17.04.05), presumendo alcune irregolarità nella tenuta del registro. Sempre con tale verbale gli agenti verificatori hanno, inoltre, presunto l'omessa registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti derivanti dalla "produzione di calce e laterizi".

Con il secondo verbale, n. 21/09, (da cui è poi scaturita l'ingiunzione qui impugnata) i verificatori hanno esaminato il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e, in particolare, quello delle "Batterie al piombo" (Codice CER 16.06.01*), "Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione" (Codice CER 13.02.08*), anche qui presumendo alcune irregolarità nella tenuta del registro medesimo. Inoltre, i verificatori hanno presunto l'omessa registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti derivanti dalla "produzione di calce e laterizi".

In entrambi i casi l'infrazione contestata risulta quella di "*Omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi/non pericolosi per imprese con 15 o più dipendenti*".

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8, L.R. 13/83, gli istanti chiedevano di essere personalmente sentiti in merito ai verbali di contestazione con apposite istanze protocollate dal Comando di Montesarchio del Corpo Forestale dello Stato, in data 25.05.09 e 26.05.09.

Quindi, con atto di invito prot. n. 4631 del 14.07.2009, gli istanti sono stati dapprima convocati per il giorno 27.07.2009, presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale; poi, su accordo delle parti l'audizione veniva anticipata al giorno 21.07.2009, ove gli istanti, previa audizione orale, si riservavano deposito di una memoria difensiva, a corredo e documentazione di quanto ivi verbalmente esposto; memoria poi depositata in data 4 settembre 2009 (come da allegato verbale di audizione).

Le argomentate difese dei ricorrenti, verbalmente esposte e poi rappresentate e documentate nella memoria difensiva, non hanno determinato alcuna risposta, neppure in via interlocutoria o istruttoria, né

richieste di ulteriori documenti o chiarimenti da parte dell'Amministrazione, salva la richiesta, prot. 6677 del 27 novembre 2009, di produrre un'ulteriore copia conforme della memoria, che gli istanti hanno fatto tempestivamente pervenire al Corpo Forestale dello Stato.

Del tutto inopinatamente, in data 11 dicembre 2009, gli attuali ricorrenti si sono visti notificare (l'uno come obbligato principale e l'altro come obbligato in solido) l'ingiunzione di pagamento qui impugnata, con la quale l'Amministrazione ha irrogato la sanzione di complessivi € 46.500,00, pari al 50% del massimo delle sanzioni edittali previste dall'art. 258, comma 2, d.lgs. 152/06 per la presunta infrazione di cui all'art. 190, comma 1, medesimo decreto, in relazione all'irregolare tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi per aziende con più di 15 dipendenti.

Di tale ingiunzione si chiede l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività, per i seguenti

MOTIVI

1. Sulla nullità dell'ingiunzione impugnata per carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90.

A fronte delle difese dei ricorrenti, dedotte con la copiosa memoria che si produce in allegato al presente ricorso e della conferente documentazione ivi contenuta, il provvedimento qui contestato testualmente espone: *“Ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla Società Moccia Industria non emergono validi motivi a sostegno della richiesta di archiviazione del processo verbale, così come la richiesta, in via gradata, di applicare la sanzione nella misura pari al minimo edittale prevista, non è suffragata da argomentazioni valide a sostegno della stessa e quelli proposti negli scritti*

difensivi sono del tutto infondati per cui, si ritiene fondato l'accertamento, si rigettano le memorie difensive e si conferma il sopraccitato processo verbale”.

E' di tutta evidenza che una siffatta motivazione risulta del tutto insufficiente, in quanto – riducendosi ad una mera formula di stile – si presenta astrattamente adottabile per qualsiasi provvedimento, laddove i ricorrenti avrebbero diritto, oltre che necessità, di conoscere le motivazioni concrete poste a sostegno dell'atto sanzionatorio e le reali ragioni che avrebbero comportato il rigetto delle proprie difese; ciò, peraltro, sarebbe necessario anche al fine di consentire al cittadino di approntare le proprie difese giurisdizionali, ovvero di decidere se richiedere, in tali sedi, ulteriore tutela.

Le conclusioni dell'Amministrazione appaiono - non soltanto dalla parte motiva riportata, ma da una semplice lettura dell'intero provvedimento – espresse in termini del tutto tautologici, senza il benché minimo supporto argomentativo ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo a sorreggere la necessaria motivazione del provvedimento, ad altri atti che l'istante neppure allo stato conosce (veggasi deduzioni del 19.06.2009 e del 25.09.2009 dell'organo accertatore), ovvero non conferenti in relazione alla violazione contestata (verbale ARPAC) che attiene, lo si ribadisce, alla regolare tenuta del registro rifiuti (Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 1756/06, 890/06, 14710/09).

E' bene rammentare che a mente dell'art. 3 della L. n. 241/1990 “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve

essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

Ed è ben noto, *in subiecta materia*, quale sia l'orientamento della giurisprudenza che ha più volte posto in risalto quanto sia doveroso che il provvedimento amministrativo, in special modo quello destinato ad incidere negativamente nella sfera giuridica del privato, dia contezza delle ragioni che hanno portato l'Amministrazione ad assumere quella determinazione. Ma, soprattutto, il provvedimento deve dare contezza dell'iter logico-giuridico e, quindi, delle valutazioni che sono state operate in sede istruttoria.

Sul punto, appare significativa una recentissima pronuncia del G.A. di Napoli che, circa l'obbligo di motivazione codificato dall'art. 3 cit., così si è espresso: "La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata; pertanto, la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo atteso il disposto di cui all'art. 3 l. 241/1990,

secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione." (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 25 marzo 2009, n. 1610).

Pertanto, in applicazione della norma di cui al più volte citato art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando – come nel caso di specie - non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Del resto, sempre la giurisprudenza amministrativa ha acclarato come tale obbligo, oggi normato dal cit. art. 3, sia sempre esistito nel nostro ordinamento, proprio con particolare riferimento agli atti amministrativi aventi carattere sanzionatorio nei confronti del privato: *"Anche anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge sul procedimento amministrativo, era ritenuta necessaria, per gli atti amministrativi a contenuto discrezionale destinati ad incidere su situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, per gli atti sanzionatori volti a ripristinare la legalità violata dal comportamento del privato, una puntuale, adeguata, chiara ed esauriente motivazione che, con riferimento ai parametri della situazione di fatto, recasse l'indicazione delle ragioni giuridiche idonee a giustificare l'applicazione della norma e, quindi, l'adozione della determinazione finale."* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1609).

Peraltro, il difetto di motivazione che affligge il provvedimento gravato è (se possibile) ancora più evidente in relazione alla determinazione della sanzione da applicare.

Tale sanzione, che a mente dell'art. 258, comma 2, d.lgs.152/06 varia da un importo pari ad €. 15.500,00 fino ad un massimo di €. 93.000,00, risulta essere stata applicata nella metà del massimo da parte dell'Amministrazione: ma emerge *ictu oculi* che tale misura è stata determinata dall'Amministrazione in maniera assolutamente apodittica, non rinvenendosi nell'atto gravato le presunte ragioni che hanno portato la sanzione alla ridetta misura.

Non può revocarsi in dubbio che per gli istanti, sia per quanto detto in precedenza, sia per quanto specificato da ultimo, vi è l'assoluta ed oggettiva impossibilità di comprendere le ragioni del provvedimento opposto e, quindi, di aspirare ad una esauriente tutela giudiziale che, a causa di quel difetto di motivazione, viene ad essere di fatto negata.

2. Sull'insussistenza dell'infrazione contestata e conseguente infondatezza della sanzione irrogata.

Fermo restando quanto esposto nel motivo che precede, si passano ad esporre di seguito i motivi di infondatezza dell'ingiunzione impugnata e degli atti ad essa presupposti tra i quali, segnatamente, il processo verbale n. 21/09 del 27/04/2009 del Corpo Forestale dello Stato che avrebbe generato la sanzione gravata.

Come già esposto in fatto, la violazione contestata ai ricorrenti sarebbe relativa ad una presunta irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi in uso presso lo stabilimento in questione, come

rilevata nel processo verbale n. 21/09.

Ebbene, da quanto si avrà modo di esporre, l'Amministrazione provinciale con la sanzione impugnata non ha fatto altro che recepire acriticamente le contestazioni degli agenti accertatori che, a ben vedere e sulla base di quanto era stato compiutamente esposto in sede procedimentale dagli istanti, avrebbero dovuto essere del tutto pretermesse.

Al fine di compiutamente dimostrare per quali evidenti ragioni il Registro di cui è causa era ed è sempre stato correttamente tenuto presso lo stabilimento in questione, si presentano necessarie alcune considerazioni preliminari nel senso come segue:

- 
- a) la prima considerazione è di ordine legislativo ed attiene al disposto dell'art. 190, D.Lgs. 152/2006, il quale prevede espressamente che la registrazione dei rifiuti sul registro di carico debba avvenire **entro 10 giorni lavorativi dalla produzione**, per il che, al fine di inferire argomentazioni secondo cui i rifiuti non siano stati caricati tempestivamente, non può che aversi riguardo al momento in cui uno scarto del ciclo produttivo possa essere giuridicamente qualificato come "rifiuto". Tale "momento" deve essere valutato caso per caso, in relazione alla struttura ed alla gestione del ciclo produttivo;
 - b) inoltre, occorre considerare il particolare ciclo di produzione dei rifiuti che caratterizza lo stabilimento di Montesarchio della Moccia Industria S.p.A., che non ha una cadenza periodica costante (e di tanto si darà maggior contezza con riferimento alle singole categorie di rifiuto prodotto), differentemente da altre attività produttive che per loro natura possono lasciar presumere la produzione a cadenze

temporali costanti.

* * *

Fatta tale doverosa ed utile premessa, per quanto attiene al punto sub a), è opportuna una ulteriore breve riflessione sul concetto di rifiuto.

Come è noto, rientrano sotto la definizione di rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti che risultano di scarto o avanzo alle più svariate attività umane, anche se pericolose.

La definizione normativa in Italia è data dal primo comma dell'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale, all.8): *“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto o previo intervento manipolativo)”*.

Le categorie indicate dall'allegato A (Residui di produzione o di processi industriali o di procedimenti antinquinamento; Prodotti fuori norma ovvero scaduti ovvero di cui il detentore non si serve più; Sostanze accidentalmente cadute o riversate ovvero contaminate o insudiciate: Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate), peraltro, sono di un'ampiezza (in considerazione soprattutto dell'ultima categoria, residuale e sostanzialmente omnicomprensiva) tale che la nozione deve ricavarsi, in definitiva, dal fatto che il detentore se ne disfi (ovvero intenda o debba farlo). Dove l'atto di *“disfarsi”* di un oggetto, è da intendersi (secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999) come l'avvio dell'oggetto medesimo allo smaltimento.

Invece, laddove il prodotto sia destinato a recupero, il ciclo produttivo che il prodotto stesso torna ad occupare impedisce di classificarlo come “*rifiuto*”: con la conseguenza che soltanto con la definitiva destinazione a smaltimento dei differenti eventuali residui di lavorazione, gli obblighi legislativi sanciti dal D.Lgs. 152/2006 cominceranno ad applicarsi.

Da tutto quanto sin qui esposto deriva una prima evidente conclusione atta a confutare quanto i verbalizzanti hanno contestato (e l'Amministrazione provinciale ha confermato) in ordine ai rifiuti derivanti dalla produzione di calce e laterizi, ove testualmente rilevano: *“Dal registro si evince che la ditta “Moccia Industria spa” svolge l'attività di produzione di laterizi e calce e sul registro di carico e scarico rifiuti non sono mai registrati rifiuti derivanti dalla produzione di calce e laterizi. Inoltre come indicato nella pagina iniziale del registro di carico e scarico rifiuti la ditta “Moccia Industria spa” svolge l'attività di produzione di rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva”* (veggasi pag. 2 del verbale, penultimo capoverso).

Va, viceversa, sottolineato che il processo di produzione dei laterizi non genera rifiuti, bensì prodotti di seconda scelta, che hanno uno specifico mercato e vengono venduti con regolare emissione di D.D.T. e fattura.

La produzione di calce, parimenti, dà luogo a sottoprodotti che sono riutilizzati nel processo stesso, attraverso opportune attività di dosaggio e miscelazione.

Del resto, le suesposte precisazioni erano state oggetto di dettagliata spiegazione nella relazione che è seguita all'attività ispettiva del 12.03.2009.

Infatti, nella relazione a suo tempo proposta si era specificato che *“tale materiale calcareo è costituito da semilavorato inerte, in quanto trattasi di materiale ricavato dalla cava, al quale non è stato aggiunto, durante il processo, nessun additivo né ausiliario che possa alterarne la costituzione originale o renderlo inquinante”*.

È, quindi, possibile riutilizzare tale materiale, ad esempio per la produzione di calce idrata, e normalmente le quantità di tale sottoprodotto presenti in azienda sono sufficienti per una produzione di circa due mesi (in funzione delle richieste di mercato).

Del tutto imprecisa e di difficile comprensione si presenta, poi, l'affermazione, sempre rinvenibile nel verbale di contestazione (da cui – si ricordi - scaturisce l'ingiunzione qui impugnata), laddove si sostiene : *“Inoltre come indicato nella pagina iniziale del registro di carico e scarico rifiuti la ditta Moccia Industria S.p.A. svolge attività di produzione di rifiuti derivanti dalla attività produttiva”*.

Appare del tutto evidente che sulla prima pagina del registro, così come previsto dalla vigente normativa, debbano essere indicate le informazioni necessarie alla identificazione della ditta, in particolare al punto 2 viene richiesto di indicare se il documento di riferisca ad una delle seguenti attività:

- Produzione (quindi produttore di rifiuti);
- Recupero;
- Smaltimento;
- Trasporto;
- Intermediazione.

Correttamente la Moccia Industria S.p.A. ha barrato la casella produzione, ma con ciò non deve intendersi che obbligatoriamente vengono prodotti rifiuti derivanti dalla specifica attività di processo, bensì tutte le tipologie di rifiuti che sono generate presso il sito.

Interpretare tale affermazione come la dichiarazione che sono prodotti rifiuti specifici derivanti dal processo applicato di produzione laterizi e calce (come sostenuto dai verbalizzanti e confermato dall'Amministrazione provinciale) appare quindi un'evidente forzatura, sia in relazione alle stesse risultanze dell'allegata relazione ispettiva del 12.03.2009, sia perché la contestazione dei verbalizzanti deriva, all'evidenza, da un'erronea interpretazione della stessa dicitura della prima pagina del registro che reca le informazioni necessarie all'identificazione della ditta e non già la tipologia dei rifiuti prodotti

* * *

Anche per quanto riguarda il punto sub b), bisogna premettere che non è condivisibile, né tecnicamente accettabile, la presunzione da cui prendono le mosse gli agenti accertatori nel loro verbale secondo cui i registri sarebbero stati irregolarmente tenuti dall'istante.

Ed infatti, i verificatori sono aprioristicamente partiti dall'erroneo presupposto che, nel caso di specie, il carico dei rifiuti avesse cadenza periodica e, dunque, abituale. Ma ciò lo si sarebbe potuto sostenere se, ad esempio, gli olii lubrificanti fossero stati caricati ciclicamente ogni due mesi, ovvero i pneumatici caricati ciclicamente ogni quattro mesi, ecc.. Avendo, invece, riscontrato che il carico di ciascuna tipologia di rifiuto non presentava una tale periodicità costante - giacché trascorrono intervalli di

tempo variabili tra un carico ed un altro – i verbalizzanti hanno presunto che in alcuni casi i rifiuti non venivano caricati entro 10 giorni dalla loro produzione.

Ebbene, proprio tale apodittica presunzione (che, poi, rappresenta lo spunto principale del ragionamento seguito dagli agenti) è errata, posto che la natura e l'origine dei rifiuti, in relazione al ciclo produttivo dell'azienda dimostra che, nel caso specifico, la produzione dei rifiuti non può verificarsi con regolarità temporale costante.

Ed, in effetti, è proprio il processo produttivo che non risulta fisiologicamente atto a generare rifiuti a cadenze temporali costanti, ciò avvenendo al contrario solo a seguito dell'usura di materiali (batterie, oli lubrificanti, pneumatici, ecc.) che si deteriorano con intervalli periodici irregolari, in dipendenza del maggiore o minore utilizzo degli stessi in relazione alla produttività aziendale e, in definitiva, alle richieste del mercato.

In altri termini, l'errore di partenza del ragionamento seguito è stato proprio quello di presumere che un'attività, quale quella espletata dalla Moccia Industria S.p.A., fosse tale da generare rifiuti con una cadenza temporale predeterminata.

L'esempio che segue darà contezza di quanto sin qui esposto. In ipotesi di un'attività di allevamento di pollame si smaltiscono rifiuti scaturenti dall'attività produttiva (pellame, piume, sangue, ecc.) quotidianamente; dunque, per tale tipologia di attività le relative annotazioni sul registro possono fondatamente essere ipotizzate con cadenze periodiche regolari (appunto quotidiane). In tal caso, ove i rifiuti venissero annotati ad intervalli

non cadenzati quotidianamente in maniera costante ed oltre il termine di legge, risulterebbe del tutto logico e ragionevole presumere l'irregolare tenuta del registro.

Viceversa, nella specie, non v'è alcuna argomentazione logica e tecnicamente rispondente alla realtà fattuale che possa far presumere che il consumo di uno pneumatico, di una batteria, la sostituzione dell'olio lubrificante di un macchinario, avvenga ad intervalli regolari e predeterminabili.

* * *

Per quanto riguarda la presunzione di irregolare tenuta del registro relativamente alle Batterie al piombo (Codice CER 16.06.01*) ed agli Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (Codice CER 16.06.01*), devono anche qui ribadirsi le motivazioni circa la tempestività di ogni registrazione e conseguente corretta tenuta del registro.

Ed infatti, i verificatori e l'Amministrazione provinciale, avallando l'erroneo processo verbale, hanno ritenuto che, nel caso di specie, il carico dei rifiuti avesse cadenza periodica e, dunque, abituale: ma ciò sarebbe stato se, ad esempio, gli olii lubrificanti fossero stati caricati ciclicamente ogni due mesi, ovvero le batterie caricate ciclicamente ogni quattro mesi, ecc.. Ricontrando, viceversa, che il carico di ciascuna tipologia di rifiuto non presentava questa periodicità costante - giacché trascorrono intervalli di tempo variabili tra un carico ed un altro - i verbalizzanti hanno presunto che in alcuni casi i rifiuti non venissero caricati entro 10 giorni dalla loro produzione.

Ebbene, tale presunzione è errata, poiché la natura e l'origine dei rifiuti, in relazione al ciclo produttivo dell'azienda dimostra che la produzione dei rifiuti non può verificarsi con regolarità temporale costante nel caso di specie.

Come già affermato nel punto che precede, è proprio il processo produttivo che non risulta fisiologicamente atto a generare rifiuti a cadenze temporali costanti, ma soltanto a seguito di usura di materiali (batterie, oli lubrificanti) che si deteriorano con intervalli periodici irregolari, in dipendenza del maggiore o minore utilizzo degli stessi in relazione alla produttività aziendale e, in definitiva, alle richieste del mercato.

Anche in questo caso l'errore è stato quello di presumere che un'attività, quale quella della Moccia Industria S.p.A., fosse atta a generare rifiuti con cadenza temporale predeterminata.

Viceversa, nella specie, non v'è alcuna argomentazione logica che possa far sostenere che il consumo di una batteria o la sostituzione dell'olio lubrificante di un macchinario, avvenga ad intervalli regolari e predeterminabili.

* * *

Invero, che i registri siano stati tenuti diligentemente e con perizia si evince anche da un'ulteriore considerazione; cioè dal fatto che i carichi (seppure per tipologie diverse) vengono eseguiti costantemente in tutti i mesi dell'anno (salvo i periodi di chiusura aziendale in qui evidentemente non si producono rifiuti).

Ne consegue che, ove mai fosse attendibile una presunzione di carico tardivo dei rifiuti, ne sarebbe logicamente derivato un registro recante il

carico dei rifiuti in determinati periodi dell'anno e completamente privo di annotazioni in altri periodi dell'anno. Al contrario, il registro risulta sempre diligentemente annotato e ciò dimostra che l'incaricato alla tenuta dello stesso, ricevuta l'informazione dai vari addetti aziendali, provvedeva senza indugio e, comunque, tempestivamente (nei dieci giorni dalla produzione del rifiuto), all'annotazione sul registro stesso.

Ulteriore prova della regolare e diligente tenuta del registro è costituita dal fatto che gli "scarichi" sono sempre avvenuti tempestivamente, tanto è vero che gli stessi verbalizzanti al riguardo nulla hanno avuto da rilevare.

* * *

In realtà, per presumere che i rifiuti siano stati tardivamente annotati nel registro di carico, i verbalizzanti avrebbero dovuto dimostrare la data di produzione del rifiuto stesso: ma, a ben vedere, ciò risulta tecnicamente ed oggettivamente impossibile in considerazione della diligenza e della perizia con la quale i registri vengono tenuti.

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22913/2005, così ha rilevato: *"Ciò posto in ordine alla inapplicabilità nella fattispecie del D.Lgs. n. 22 del 1997, comma 4, art. 52, e premesso che con l'opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente (Cass. n. 1122/1999, n. 5095/1999), è evidente che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre*

sono a carico di quest'ultimo i fatti impeditivi” (cfr. Cass. n. 3741/1999, n. 3837/2001)”.

Infine, i verbalizzanti asseriscono che sarebbe anomalo il fatto che alcune operazioni di carico e le susseguenti operazioni di scarico siano registrate nella stessa giornata. In realtà, anche in questi casi, l'operazione è del tutto lecita in quanto una determinata attività di manutenzione o di altra natura può dar seguito alla produzione di una quantità di rifiuto tale da giustificare l'intervento pressoché immediato del trasportatore e, quindi, lo smaltimento nei giorni immediatamente successivi al carico del rifiuto sul registro, ovvero, in alcuni casi, nello stesso giorno (per ulteriori approfondimenti veggasi al riguardo, allegata perizia tecnica del Dott. Sergio Uccelli).

Tutto quanto sopra detto risulta altresì avvalorato dalle verifiche eseguite nel corso degli anni dall'istituto terzo indipendente che ha rilasciato la certificazione UNI EN ISO 14001 (gestione del sistema ambientale), allegata sub.15, fin dal 2004, che segue annualmente il suo mantenimento mediante attività di *audit* incentrate specialmente sul controllo del rispetto alla conformità legislativa dell'attività industriale.

Si precisa che dai verbali del medesimo istituto, redatti da esperto legale indipendente espressamente incaricato, non sono mai emerse anomalie di sorta nello specifico campo.

A supporto di quanto sopra detto si riporta, a titolo di esempio, il commento emerso alla conclusione della verifica periodica di mantenimento avvenuta in data 28 gennaio 2009:

- Il sistema di gestione ambientale continua ad essere applicato sistematicamente con cura ed efficacia in tutte le aree ed i processi

aziendali rispettando le clausole della Norma ISO 14001:2004, la politica ambientale, gli obiettivi e traguardi ambientali e le prescrizioni legislative.

- La proprietà e la direzione dello stabilimento continuano a manifestare costante attenzione al miglioramento delle prestazioni ambientali, soprattutto con la messa a disposizione delle risorse economiche per oggettivarle. Infatti, nel corso del 2008 è stata pavimentata un'area sterrata di circa 15.000 m2 con significative ricadute sulla riduzione di polveri diffuse, nonché effettuato un ulteriore piano di selezione dei materiali con lo smaltimento di circa 23 t di materiali ferrosi.

- La collaborazione alla verifica è stata ampia ed efficace esprimendo un ulteriore elemento di valutazione positiva al miglioramento del sistema di gestione ambientale.

- Si segnala la disponibilità a l'ampia collaborazione nel corso delle attività di verifica, nonché la cura e l'ordine per la tenuta dei documenti e la loro tempestiva rintracciabilità.

- Si segnala infine la professionalità e la competenza delle risorse esterne coinvolte nel sistema di gestione ambientale.

Da tutto quanto esposto deriva la palese infondatezza delle violazioni contestate nel processo verbale e del conseguente provvedimento ingiuntivo n.6686/09, qui impugnato.

* * *

Domanda di sospensione.

Ritenendosi sussistenti gravi motivi, oltre che il *fumus boni iuris*, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione qui opposta.

Quanto, infatti, al *fumus* questo emerge con evidenza dagli spiegati motivi di ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecutività dell'ingiunzione si consideri che il ricorrente, obbligato in via principale, possiede un reddito complessivo, a sostegno anche del proprio nucleo familiare costituito da quattro persone, neppure sufficiente a fare fronte al pagamento delle ingiunzioni nn. 6885 (qui impugnata) e 6886 (impugnata con separato ricorso) ammontanti a complessivi € 54.250,00 (come da allegata dichiarazione fiscale, UNICO 2009, in cui sono indicati i familiari a carico ed un reddito complessivo al netto delle ritenute di neppure € 40.000,00).

Il reddito prodotto, unica fonte di sostentamento familiare, non consentirebbe nemmeno, ovviamente, all'obbligato principale di fare fronte ad eventuali azioni di regresso dell'obbligato solidale.

Il danno è altresì imminente ed *in re ipsa*, tenuto conto che trattasi di ingiunzione di pagamento già preordinata all'esecuzione.

La sospensione sarebbe altresì opportuna nella valutazione dei contrapposti interessi giacché l'immediata esecuzione arrecherebbe, come visto, un pregiudizio difficilmente riparabile per l'istante, laddove per l'Amministrazione nessuna lesione del pubblico interesse giammai deriverebbe dal procrastinarsi del pagamento all'esito del giudizio.

Pertanto, sia alla luce delle considerazioni espresse con riferimento ai vizi che inficiano la validità dell'ingiunzione opposta, sia considerando le gravi conseguenze economico-finanziarie che deriverebbero dall'esecuzione, ne

necessiterebbe la sospensione dell'efficacia fino all'esito di una decisione definitiva.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso nonché della incidentale domanda di sospensione. Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche con riferimento alle spese di lite.

Benevento, 8/01/2010


Avv. Tullio Elefante

Avv. Giovanni Sellitto

Si allega:

1. ingiunzione di pagamento impugnata;
2. memorie difensive presentate il 4.09.2009;
3. verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 21/09;
4. istanze per audizione personale;
5. convocazione Prot. 4631/2009 Provincia di Benevento;
6. verbale del 21.07.2009;
7. art. 190 D. Lgs. 152/2006;
8. relazione Ing. Ernesto Dello Vicario;
9. art. 181 D. Lgs. 152/2006;
10. fatture vendita laterizio prefrantumato;
11. relazione del 12.03.2009;
12. Consiglio di Stato n. 807/2005;
13. denunce per abbandono pneumatici;
14. Corte di Cassazione n. 22913/2005;
15. Perizia tecnica Dott. Sergio Uccelli;

16. certificazione UNI EN ISO 2004;
17. commento a conclusione verifica periodica di mantenimento del
28.01.2009;
18. verbale audizione personale in data 4 settembre 2009;
19. dichiarazione fiscale UNICO 2009 del ricorrente.

Si dichiara che ai fini del versamento del C.U. il valore della
presente controvendita è pari ad € 46,500,00.

Avv. Tullio Elefante

Avv. Giovanni Sellitto



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 N. 689,

fissa

per la discussione l'udienza del 8-10-10

ordina

alle Province di Benevento di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed
alla contestazione.

Ricorrendone i motivi sospende la esecuzione.

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 26-1-10

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Benevento 26-1-10
L'Assistente Giudiziario

26-1-10

RELATA DI NOTIFICA

L'anno..... il giorno del mese di

a richiesta della cancelleria del Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Civile, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato copia di quanto innanzi a:

- 1) Av. Bellitto Giovanni c/o Av. R. D. Ruffano,
25 via Requesimani 6 - B.D.
2) Procura di Benevento, Corpo di Polizia Provinciale, Benevento.

a mani dell'impiegata SUTTO...
incaricata alla ricezione...

23 FEB. 2010

PASQUALE DE MICHELE

